

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

L'organo giurisdizionale competente per il procedimento con il quale si può chiedere un'ordinanza di sequestro conservativo fa parte della giurisdizione ordinaria, e tratta la causa nella quale viene presentata l'istanza per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo nei confronti di una persona che partecipa al procedimento. Nel caso non sia possibile individuare la competenza territoriale ordinaria, l'organo giurisdizionale competente è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica ("Okresný súd Banská Bystrica").

Il procedimento di ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato

dalla [legge n. 54/2017 Rec. relativa all'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari](#), che integra la legge n. [71/1992 Rec.](#) relativa alle spese giudiziarie e alle spese di casellario giudiziario, e successive modifiche.

La competenza territoriale si individua in relazione all'organo giurisdizionale ordinario competente in base alla residenza della parte convenuta; nel caso di una persona giuridica si tratta del tribunale che si trova nel distretto in cui quest'ultima ha la sua sede legale (se si tratta di una persona giuridica straniera, nel circondario in cui si trova la relativa succursale). Nel caso in cui non sia possibile stabilire l'organo giurisdizionale territorialmente competente secondo l'ultimo indirizzo o, in difetto, l'ultimo indirizzo relativo alla residenza o alla sede legale, il giudice competente è il tribunale che si trova nel circondario in cui si trovano i beni di proprietà del convenuto.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'autorità incaricata di ottenere le informazioni è il [tribunale distrettuale di Banská Bystrica](#).

Indirizzo: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari

L'autorità incaricata di ottenere le informazioni le riceve attraverso una comunicazione elettronica che viene trasmessa automaticamente, tramite un sistema informatico specifico.

Nel caso in cui le informazioni non possano essere ottenute nella maniera suddetta (ad esempio per un malfunzionamento del sistema), l'autorità incaricata di ottenere le informazioni può inviare alle banche una richiesta di informazioni relativamente alla possibilità che il debitore detenga un conto presso tali istituti bancari. Eventualmente, si può obbligare il debitore a dichiarare in quale banca (o in quali banche) è titolare di uno o più conti, nel caso in cui tale obbligo sia impartito in un'ordinanza ad personam emessa dal giudice che gli vieta di procedere al prelievo o al trasferimento dei fondi che possiede su uno o più conti fino all'importo che deve essere oggetto del sequestro conservativo per effetto della relativa ordinanza.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Conformemente all'articolo 10 [della legge n. 54/2017 Rec.](#), l'ordinanza è impugnata dinanzi all'organo giurisdizionale che l'ha rilasciata.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti

Articolo 10, secondo comma - se l'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento oppure il giudice dell'esecuzione è un organo giudiziario slovacco, l'autorità competente per la trasmissione dei documenti è l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo. La notifica e la comunicazione sono regolate dagli articoli 105 e segg. del CPC. Nel caso in cui l'ordinanza venga revocata da un giudice slovacco e gli effetti di tale revoca debbano essere eseguiti in un altro Stato membro, il giudice si attiene alla procedura prevista dal regolamento e revoca l'ordinanza attraverso la trasmissione del formulario ad hoc all'autorità competente dello Stato membro d'esecuzione. Il giudice competente a ricevere il formulario di revoca dell'ordinanza - nel caso di un'ordinanza di sequestro conservativo emessa in un altro Stato membro dell'UE - è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica.

Articolo 23, terzo comma - il giudice che ha emesso un'ordinanza di sequestro conservativo che dev'essere eseguita in un altro Stato membro la notifica o la comunica al richiedente affinché possa presentare un'istanza per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo. Nel caso di un'ordinanza di sequestro conservativo emessa in un altro Stato membro, l'autorità competente è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica.

Articolo 23, quinto comma - l'autorità competente per l'esecuzione dell'ordinanza è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica.

Articolo 23, sesto comma - l'autorità competente a ricevere i formulari, compresi quelli destinati alle banche, è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica.

Articolo 23, terzo comma - l'autorità competente in materia di esecuzione è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica, che è competente per quanto riguarda l'esecuzione delle ordinanze di sequestro conservativo emesse in un altro Stato membro dell'UE.

Articolo 27, secondo comma - il giudice competente è quello che ha ordinato l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 28, terzo comma - il giudice competente a ricevere i documenti che devono essere notificati o comunicati in Slovacchia è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica. Nel caso in cui un'ordinanza emessa da un giudice slovacco debba essere notificata o comunicata a un debitore domiciliato in un altro Stato membro, il giudice competente a trasmettere i documenti è l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza.

Articolo 36, quinto comma - l'autorità competente è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica, che è competente relativamente all'esecuzione delle ordinanze di sequestro conservativo emesse in un altro Stato membro dell'UE.

Articolo 27, secondo comma - il giudice competente è quello che ha ordinato l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 28, terzo comma - in base a quanto prescritto al primo comma, il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo procede alla notifica o alla comunicazione dei documenti. In base al secondo comma, il giudice competente per la notifica o la comunicazione dei documenti al debitore è quello che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo.

Articolo 36, quinto comma - l'autorità competente è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo

Il giudice competente a eseguire un'ordinanza di sequestro conservativo emessa in un altro Stato membro è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica. Il giudice competente a eseguire un'ordinanza di sequestro conservativo emessa in Slovacchia è l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo

L'autorità incaricata di ottenere informazioni ha il diritto di chiedere soltanto informazioni dirette a identificare la banca e i conti del debitore e non i conti intestati a terzi per conto del debitore. L'autorità incaricata di ottenere informazioni non trasmette le informazioni relative ai terzi e non ha la possibilità di emettere un sequestro conservativo relativamente ai fondi interessati da tale provvedimento (sia che si tratti dell'importo complessivo sia che si tratti solo di una parte di essi). L'autorità incaricata di ottenere informazioni può trasmettere soltanto le informazioni relative a un conto a firma congiunta del debitore. L'autorità competente ad eseguire un sequestro conservativo sul conto a firma congiunta della persona nei confronti della quale viene svolta l'azione è:

- a) se l'ordinanza è stata emessa e dev'essere eseguita in Slovacchia, il giudice che ha emesso l'ordinanza;
- b) se l'ordinanza è stata emessa in un altro Stato membro e dev'essere eseguita in Slovacchia, il tribunale distrettuale di Banská Bystrica

Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro

Non possono essere sottoposti a sequestro conservativo i fondi che si trovano:

- a) su conti appartenenti a persone i cui beni non possono essere sottoposti a sequestro;
- b) su conti che non possono essere sottoposti a sequestro;
- c) su conti che non sono sottoposti a sequestro;

I crediti non sottoposti a sequestro sono definiti all'articolo 104 della legge n. 233/1995

<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20160701>

Non sono sottoposti a sequestro sul conto bancario:

- a) i fondi che si trovano sul conto fino a 99,58 euro. Il debitore non è tenuto a dichiarare tale importo;
- b) i fondi che, secondo una dichiarazione espressa del debitore, sono destinati al pagamento degli stipendi del personale per il periodo di pagamento più prossimo alla data in cui l'ordine di avviare l'esecuzione relativa al credito mediante sequestro sul conto bancario che sia stato notificato o comunicato alla banca. In questo caso, è necessaria una dichiarazione esplicita del debitore;
- c) qualora vengano versati sul conto bancario del debitore lo stipendio o altre entrate, non sono sottoposti a sequestro sul conto bancario i fondi fino alla somma che, secondo la legge, non può essere trattenuta sullo stipendio percepito mensilmente o le altre entrate del debitore, e ciò a partire dal momento in cui la banca è stata informata. Il debitore deve comunicare il relativo importo.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi

Fino all'avvio di un sistema d'informazione specifico gratuito, le banche hanno il diritto di richiedere commissioni come spese bancarie (da 20 a 30 euro) per dare informazioni sugli affari del cliente, comprese le informazioni relative al proprio conto. La banca ha diritto di richiedere il rimborso delle spese finali alla persona contro la quale l'ordinanza di sequestro conservativo è stata eseguita.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) - La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo

In Slovacchia solo i giudici e la banca partecipano al trattamento e all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo. Le banche possono richiedere commissioni per spese bancarie e le spese di giudizio sono disciplinate dalla [legge n. 71/1992 Rec.](#)

Le spese del procedimento quando occorre richiedere un provvedimento d'urgenza in un altro Stato membro dell'UE ammontano a 16,50 euro.

Le spese del procedimento quando occorre richiedere un provvedimento d'urgenza da eseguire in un altro Stato membro dell'UE ammontano a 33 EUR.

Le spese del procedimento quando occorre richiedere un provvedimento d'urgenza da eseguire, sia pure parzialmente, in Slovacchia ammontano a 49,50 EUR.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti

In Slovacchia non esistono istituti indipendenti per il sequestro conservativo dei conti bancari. Il grado di ordinanze europee concernenti un medesimo conto detenuto presso la banca viene stabilito dalla data nella quale l'ordinanza di sequestro conservativo viene notificata o comunicata alla banca. Diverse ordinanze di sequestro notificate o comunicate lo stesso giorno hanno il medesimo grado. Nel caso in cui i fondi detenuti sul conto del debitore non sono sufficienti a permettere il sequestro conservativo di tutti gli importi precisati nelle ordinanze, il sequestro conservativo viene effettuato in proporzione. L'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo non ha effetto sospensivo sull'esecuzione forzata e non comporta il diritto a reclamare gli importi che costituiscono l'oggetto del sequestro conservativo.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso

Il giudice competente per l'impugnazione è il tribunale che ha emesso l'ordinanza o l'ha eseguita.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato

L'appello viene presentato dinanzi al tribunale di primo grado che ha emesso la decisione contro la quale è stato depositato l'appello. Il giudice competente a decidere invece è l'organo giurisdizionale di secondo grado, vale a dire il tribunale regionale. Il termine per presentare appello è di 15 giorni e decorre a partire dalla notifica della decisione del tribunale di primo grado. Si applica lo stesso termine nel caso in cui l'appello venga presentato direttamente presso l'organo giurisdizionale di secondo grado.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio

Le spese del giudizio sono stabilite da [legge n° 71/1992](#). Le spese dell'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo dei conti bancari sono le seguenti: istanza per un'ordinanza di provvedimento urgente: 33 o 49,50 euro; istanza di revoca o modifica: 33 euro; istanza relativa all'ottenimento di informazioni nell'ambito di un'istanza per l'emissione di un'ordinanza: 3 euro; istanza di esecuzione di un provvedimento d'urgenza in un altro Stato membro dell'UE: 16,50 euro.

Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, sono accettate le seguenti lingue: slovacco, ceco e inglese.

Ultimo aggiornamento: 26/03/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.